

CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E L' ACI -AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA- PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI, TRAMITE I SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 264/1991 AFFILIATI AGLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI.

La Regione Marche, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, codice fiscale 80008630420 (di seguito denominata "Regione"), rappresentata dalla dott.ssa Maria Di Bonaventura, in qualità di dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 10 luglio 2017

e

L'Automobile Club d'Italia, (di seguito denominata "ACI"), con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 004933410583, nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio del 1945, CF: STCNGL45L171950Q nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

premesso che:

a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 demanda alle Regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, che sono svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

con decreto del Ministero delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, è stato adottato il regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;

l'articolo 2, comma 4, del citato D.M. n. 418/1998 prevede che il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi;

l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17 della citata legge n. 449/1997;

il Decreto Ministeriale del 27 settembre 1999 disciplina le modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 con gli archivi delle tasse automobilistiche;

ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" le pubbliche amministrazioni devono consentire l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

il Decreto Legislativo 27/01/2010 n.11 stabilisce le nuove norme relative ai servizi di pagamento nel mercato interno;

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse;

ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;

l'ACI (Automobile Club Italia), ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33, mediante la stipula di apposita convenzione con la Regione Marche, già svolge il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, mediante gli sportelli ATM (Bancomat) ed internet banking, dovute dai proprietari di veicoli residenti nel territorio della Regione;

l'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2016 prevede tra l'altro che l'ACI (Automobile Club d'Italia) può effettuare la riscossione delle tasse automobilistiche regionali, con le modalità da definire sulla base di apposita convenzione, anche tramite i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/1991 affiliati agli Automobile Club provinciali, disponendo che la Giunta regionale è autorizzata ad approvare lo schema della convenzione tra la Regione ed ACI di cui trattasi;

tale convenzione deve prevedere in particolare che dalla data di efficacia della medesima si intendono risolti i rapporti convenzionali in essere di riscossione delle tasse automobilistiche tra la Regione e gli Automobile club provinciali-delegazioni AC, qualora risultino espletare tale servizio con ACI, che l'ACI garantisce l'attività di riscossione di cui sopra con la propria ed intera dotazione patrimoniale.

con delibera n. 787 del 10 luglio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l'ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali, tramite i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/1991 affiliati agli Automobile Club provinciali;

l'ACI (Automobile Club Italia), ha altresì formalmente richiesto alla Regione in data 31/07/2017 di poter gestire il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche regionali per il tramite della rete degli studi di consulenza aderenti agli automobile Club locali adottando un sistema di riversamento accentrato di quanto riscosso settimanalmente;

la gestione di cui sopra non comporta alcun onere a carico della Regione Marche.

convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra la Regione Marche e ACI (Automobile Club Italia), finalizzato alla riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche regionali, per il tramite dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 affiliati agli Automobile Club provinciali, nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e regionale in materia di tasse automobilistiche e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del Codice Civile.

Art. 2
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, con termine finale al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di inizio del rapporto a far data dal 2 ottobre 2017.
2. La Regione e l'ACI hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione, con preavviso di 3 mesi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C.

Art. 3
Descrizione del servizio

1. L'ACI svolge direttamente l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche regionali anche per il tramite della rete degli Studi di consulenza autorizzati ai sensi della L.264/91, affiliati agli stessi Automobile Club provinciali, ovvero attraverso le Delegazioni AC e gli Automobile Club provinciali (nel testo entrambi dette Delegazioni AC). L'ACI garantisce inoltre la gestione amministrativa e contabile delle Delegazioni AC, allo scopo di ridurre i costi amministrativi ed il rischio di insolvenza, compreso il rilascio delle autorizzazioni alla riscossione, attraverso la raccolta ed il controllo della documentazione necessaria per svolgere la riscossione, cura altresì le attivazioni, gli aggiornamenti, le sospensioni, le revoche o risoluzioni del rapporto, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive impartite dalla Regione, in quanto compatibili con la sicurezza, l'organizzazione e la gestione del sistema di riversamento, come di seguito definito accentrato, e le prerogative riconosciute dalla legge agli Studi di consulenza in materia di riscossione delle tasse automobilistiche.
2. L'ACI fornisce alla Regione l'elenco aggiornato dei punti operativi mediante i quali assicurerà il servizio di riscossione: tali delegazioni non potranno continuare a riscuotere sulla base dei rapporti convenzionali in essere con la Regione che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 35/2016 e per gli effetti del presente articolo si intendono risolti dalla data di efficacia della presente convenzione.
3. La revoca o risoluzione del rapporto, la sospensione della riscossione può essere richiesta dalla Regione qualora siano accertati comportamenti difformi rispetto alle direttive impartite dalla Regione, lesivi dell'immagine dei due Enti o lesive dei diritti e delle prerogative dei contribuenti e in tutti i casi previsti dalle disposizioni normative e amministrative vigenti nella gestione dei servizi di riscossione ad esse affidati. In ogni caso non possono essere riabilitate alla riscossione le Delegazioni AC nei confronti delle quali sono in corso procedure di recupero da parte della Regione per il mancato riversamento alla stessa delle tasse automobilistiche incassate.
4. L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con gli archivi indicati all'art. 4, comma 1, sulla base delle normative statali e regionali.
5. La Regione definisce con ACI le tempistiche da rispettare per l'adozione dei provvedimenti di scarico delle polizze fideiussorie rilasciate a favore della Regione, con restituzione dell'originale alla Delegazione AC, per l'emissione della nuova polizza avente come beneficiario ACI, al fine di prevenire periodi di assenza di copertura per ACI e/o per la Regione.
6. Nulla cambia per quanto concerne la riscossione mediante ATM e internet banking, disciplinata tra le parti dalla apposita Convenzione, approvata con deliberazione della Giunta regionale 173/2015, e stipulata il 19 maggio 2015.

Art. 4
Modalità di esecuzione del servizio e collegamento all'archivio delle tasse auto

1. L'ACI svolge l'attività di riscossione ordinaria, per conto della Regione, delle tasse automobilistiche, nel rispetto delle procedure già in uso presso le Delegazioni AC finora autorizzate dalla Regione, anche tramite POS (bancomat), con proprio codice identificativo, attraverso la Società Aci Informatica Spa (polo o sistema informatico) in connessione con l'Archivio Unico Nazionale (SGATA), avvalendosi delle procedure di calcolo messe a disposizione dall'Archivio, fino a diversa disposizione della Regione.
2. L'ACI è tenuto ad assicurare il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 e l'invio dei dati dei versamenti ricevuti mediante utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un sistema informatico, uniformandosi alle disposizioni vigenti che regolano le

modalità di collegamento stesso di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 27 settembre 1999 recante "Modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264", con gli archivi delle tasse automobilistiche.

3. L'ACI non può procedere all'incasso di somme inferiori al dovuto ed ha obbligo di riscuotere la tassa automobilistica anche in caso di applicazione della normativa relativa al ravvedimento operoso previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come proposto dalla procedura informatica di incasso.

4. Al fine di garantire la correttezza delle operazioni di riscossione, ACI assicura che le procedure di pagamento richiedano al contribuente il tipo di veicolo e la targa, la regione di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la data di scadenza; per altre categorie di veicoli, per le targhe prova e per gli autoveicoli che hanno diritto a riduzione, si richiedono i dati identificativi del veicolo (categoria, targa o telaio o numero di registrazione), il periodo di validità del pagamento della tassa, la data di scadenza e il tipo di riduzione.

6. L'ACI trasmette i dati al sistema informatico di cui al comma 1, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento. L'ACI assicura un controllo puntuale sulle attività di riscossione, in particolare sulle operazioni di riscossione annullate.

7. L'ACI garantisce che il sistema di pagamento di cui in argomento rilasci al contribuente che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovrà riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, il numero della ricevuta stessa, la data e l'ora del pagamento, il tipo del veicolo, la targa, il codice fiscale del proprietario del veicolo, la regione di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento, la data di scadenza, l'eventuale riduzione della tassa e l'importo versato (con le distinzioni di tassa, sanzioni e interessi), nonché i dati identificativi del soggetto riscossore ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo della commissione d'incasso applicata di cui all'articolo 6.

8. E' fatto divieto all'ACI di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta.

Art. 5

Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna ad informare tempestivamente ACI degli atti normativi ed amministrativi adottati in materia di tasse automobilistiche regionali.

Art. 6

Costi del servizio

1. Per l'esecuzione del presente servizio, ACI non potrà richiedere alla Regione alcun corrispettivo, spesa, commissione o altro aggravio di costi di qualsiasi natura.

2. L'ACI svolgerà il servizio di riscossione a titolo oneroso richiedendo al contribuente per ogni operazione di riscossione delle tasse automobilistiche la somma prevista per tale operazione dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11 e successive modificazioni.

3. La commissione prevista per ogni operazione di riscossione potrà essere oggetto di variazione a seguito di aggiornamenti all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11.

Art. 7

Clausola di salvaguardia delle Parti

1. L'ACI prende atto che la Regione resta estranea ai rapporti che intercorrono tra ACI e la Società ACI informatica, tra ACI e gli istituti bancari per il pagamento tramite POS, ai fini della riscossione della tassa automobilistica, posto che la responsabilità del corretto svolgimento del servizio ricade in ogni caso sull'ACI (Automobile Club Italia).

2. La Regione prende atto che ACI non risponde della correttezza del calcolo degli importi della tassa automobilistica in quanto connesso alle procedure di gestione dell'archivio di cui all'articolo 4 comma 1 della presente convenzione.

Art. 8
Modalità di riversamento

1. L'ACI, per il tramite di ACI Informatica, provvede a riversare alla Regione le somme riscosse dalle proprie delegazioni AC a titolo di tassa automobilistica, sanzioni e interessi, in modo "accentrato", garantendo alla Regione comunque l'annullamento del rischio di insolvenza delle delegazioni AC. Le somme riscosse dalle singole Delegazioni AC autorizzate sono riversate in un'unica soluzione da ACI Informatica alla Regione il terzo giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento (lunedì-domenica), sul conto corrente intestato alla Regione, IBAN IT12 N 06055 02600 000000003740, con causale "riversamento tassa auto - settimana di riferimento.....", attraverso bonifico bancario, senza oneri per la Regione e con valuta di accredito corrispondente al suddetto giorno del riversamento. ACI Informatica trasmetterà alla Regione un riepilogo settimanale degli importi riversati.
2. L'ACI riceve settimanalmente dal sistema informatico l'estratto conto relativo all'ammontare totale delle somme riscosse nella settimana contabile di riferimento (lunedì-domenica).
3. Sulle somme non riversate da ACI alla predetta scadenza, si applica una penale pari al cinque (5) per cento delle somme riscosse da versarsi contestualmente alle somme stesse; in tal caso la Regione può procedere alla sospensione dal servizio di riscossione, avvia le azioni di recupero sia per i mancati riversamenti, sia per la penale dovuta, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 9
Garanzie

1. L'ACI è responsabile nei confronti della Regione della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della presente convenzione, degli eventuali danni e disservizi arrecati per negligenza, incuria, inosservanza o per semplice mancanza di cautela, nonché di tutte le somme riscosse in nome e per conto della Regione e di spettanza della stessa.
2. Nelle responsabilità di ACI ricadono anche quelle derivanti da obbligazioni contrattuali poste in capo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, coinvolti nel presente procedimento come esecutori/prestatori di servizi di cui ACI stesso è committente.
3. L'ACI assicura e garantisce alla Regione il corretto riversamento delle tasse automobilistiche incassate da ACI attraverso le proprie Delegazioni AC, assumendo il relativo rischio di insolvenze, riassicurato dalle polizze fideiussorie rilasciate a proprio favore dalle Delegazioni AC e dal meccanismo di riversamento accentrato.
4. L'ACI garantisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 35/2016, l'attività di riscossione di cui alla presente convenzione con la propria ed intera dotazione patrimoniale.

Art. 10
Conservazione dei dati

1. L'ACI è tenuto a conservare, a disposizione della Regione e per un periodo di 10 anni successivi a quello in cui l'incasso è stato eseguito, i tracciati di tutte le riscossioni effettuate e le relative ricevute di pagamento. Decorso il periodo di cui sopra, la Regione potrà autorizzarne la cancellazione o distruzione.

Art. 11
Riservatezza

1. E' fatto obbligo ad ACI di operare nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Dovrà quindi adottare tutte le misure necessarie per garantire un trattamento automatizzato dei dati personali e/o sensibili secondo i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge. Si impegna altresì espressamente a

non divulgare o comunicare i dati trattati ed a utilizzarli esclusivamente al fine di adempiere le attività previste in questa convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche.

2. Le parti si impegnano a rispettare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata, assumendo rispettivamente ognuno per il trattamento al suo interno eseguito la qualità di titolare del trattamento dei dati. La Regione in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina ACI responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del citato Decreto.

3. In caso di inosservanza di quanto sopra la Regione ha facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione e di richiedere il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

Art. 12

Tracciabilità flussi finanziari

1. ACI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 relativi ai servizi oggetto della presente convenzione.

2. Costituisce causa di risoluzione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 13

Eventi Eccezionali

1. Qualora ACI non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui l'operatore abbia ripreso la normale attività.

2. L'ACI è obbligata a comunicare senza ritardo alla Regione i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari impeditivi dell'adempimento.

3. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo comma, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico ha ripreso a funzionare.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti nella presente convenzione, l'eventuale sospensione per decisione unilaterale di ACI, anche nel caso in cui vi siano controversie con la Regione ed i soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio, costituisce grave inadempienza con facoltà per la Regione di risolvere la convenzione.

Art. 14

Risoluzione del rapporto

1. La Regione può risolvere il rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno P.E.C., nel caso di reiterati o gravi ritardi, reiterate irregolarità o inadempienze riscontrate nello svolgimento delle operazioni di riscossione, o nell'eventualità che sia stata rilasciata al contribuente una ricevuta diversa da quella automaticamente prodotta dal sistema o alterata nei dati riportati in quest'ultima.

2. La Regione si riserva, altresì, il diritto di recedere in qualunque tempo dalla convenzione, con un preavviso formale non inferiore a 30 (trenta) giorni, qualora, per effetto di una riforma generale del sistema di riscossione delle tasse automobilistiche o comunque in tutti i casi in cui, per effetto sostanziale del regime normativo e gestionale, la stessa ritenga la convenzione non più rispondente all'interesse pubblico. In tale eventualità, ACI non potrà vantare nei confronti della Regione alcuna pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso.

3. La convenzione può essere risolta anche in caso di mancati riversamenti di cui all'articolo 8 comma 3.

Art. 15

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione ai sensi della presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C. e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa.

Art. 16
Risoluzione delle controversie

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Ancona con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 17
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di riscossione delle tasse automobilistiche regionali.

Art. 18
Trattative tra le parti e sottoscrizione digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è conforme alla loro volontà.
2. Il presente atto, stipulato e sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte che intende avvalersene.

Art. 19
Modifiche e integrazioni alla convenzione

1. Ogni modifica o integrazione di quest'atto deve avere la forma scritta in modo digitale e con le medesime modalità della presente convenzione.

per la Regione Marche
Il Dirigente del Servizio Risorse finanziarie
e Bilancio
(Dott.ssa Maria Di Bonaventura)

per l'Automobile Club d'Italia
Il Presidente
(Ing. Angelo Sticchi Damiani)